Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 06/10/2015
n. 44608
Fonti: CED Cassazione penale 2016
Classificazioni: MISURE DI PREVENZIONE - Appartenenti ad associazioni mafiose (nei confronti di) - - in genere

È inapplicabile il principio del divieto di "bis in idem" tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, poichè il presupposto per l'applicazione di una misura di prevenzione è una "condizione" personale di pericolosità, la quale è desumibile da più fatti, anche non costituenti illecito, mentre il presupposto tipico per l'applicazione di una sanzione penale è un fatto-reato accertato secondo le regole tipiche del processo penale. (Fattispecie relativa alla applicazione della misura della sorveglianza speciale nei confronti di soggetto indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, ancorchè già condannato per partecipazione alla stessa associazione e, come tale, destinatario anche della misura di sicurezza della libertà vigilata).